

ALLEGATO A - ATTO N. 15054

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita l'"Associazione Matera in Musica" - in breve denominabile anche "A.M.M." oppure "AMIM" oppure "Matera in musica"

ARTICOLO 2

L'Associazione Matera in Musica ha sede legale in Matera e potrà svolgere attività e istituire proprie sedi secondarie, uffici e rappresentanze in tutto il territorio nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 3

L'Associazione Matera in Musica è una libera associazione a tempo indeterminato, senza fini di lucro né diretto né indiretto, apartitica, senza altri fini che siano in contrasto con quanto previsto dal presente statuto e dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 4

L'Associazione Matera in Musica si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e dei terzi nel settore della promozione, della cultura e dell'arte, che ha per scopo la diffusione della cultura musicale, attraverso la creazione di una orchestra, un coro o

altre formazioni concertistiche, etc., nonché la valorizzazione e diffusione di tutto il patrimonio culturale ed artistico nazionale ed internazionale ed al recupero delle fasce deboli della società (tossicodipendenti, disabili, carcerati etc.) teso all'inserimento degli stessi nella vita sociale quotidiana, come riconoscimento del diritto alla cultura.

Essa pertanto persegue i seguenti scopi:

1. valorizzare e diffondere la cultura, la cura, la ricerca, la progettazione, la distribuzione e la produzione musicale, teatrale ed artistica in genere;
2. promuovere la musica ed il teatro come mezzi di educazione alla didattica musicale, visivo-cinematografica, fotografica e teatrale, inoltre come mezzo educativo, pedagogico e terapeutico;
3. ampliare la conoscenza della cultura musicale e teatrale, per favorire l'approfondimento e l'apprendimento;
4. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale e teatrale affinché sappiano trasmettere l'amore per gli stessi come un bene per la persona e un valore sociale;
5. promuovere e/o organizzare corsi di formazione professionale e riqualificazione professionale, nonché convegni, seminari, mostre, incontri studio e spettacoli sulle tematiche oggetto degli studi e ricerche, provvedendo,

eventualmente, alla pubblicazione degli stessi mediante

bollettini, notiziari, libri, riviste specializzate;

6. promuovere ogni altra attività che abbia come scopo lo

sviluppo e la conoscenza della musica, del teatro, del

cinema, e di altre espressioni artistiche e culturali.

L'Associazione Matera in Musica per il raggiungimento degli

scopi di cui all'articolo 2, potrà assumere servizi e

incarichi di lavoro da scuole, enti pubblici e privati,

strutture culturali del territorio, centri polivalenti,

associazioni democratiche, organizzazioni politiche e

sindacali e da radio e televisioni pubbliche e private ad

ambito regionale, nazionale, etc.

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

Culturali:

1. realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero

spettacoli allestiti direttamente dagli aderenti e/o da

soggetti non soci che per le loro particolari professionalità

rendano il risultato artistico del progetto proposto di alto

profilo culturale e professionale;

2. realizzare concerti, convegni, conferenze, dibattiti,

seminari, mostre, manifestazioni culturali ed artistiche,

proiezioni di film, documentari;

3. sostenere iniziative educative di recupero attraverso la

musica e il teatro, promuovendo ed organizzando seminari e

corsi per giovani e ragazzi;

2. realizzazione e produzione di cd musicali;

Teatrali:

1. valorizzare e diffondere la cultura, la cura, la ricerca, la progettazione e la produzione teatrale, musicale ed artistica in genere.

Televisive:

1. tutte le attività che abbiano come scopo lo sviluppo e la conoscenza della musica, del teatro, del cinema, e di altre espressioni artistiche e culturali.

Turistiche:

1. l'associazione potrà inoltre favorire lo sviluppo di attività turistiche, sia attraverso la progettazione, che attraverso la realizzazione di nuove idee imprenditoriali e/o progetti in favore del turismo, specie nelle aree ricomprese nel territorio della Basilicata. Inoltre, l'associazione si propone di sostenere le attività turistiche in tutte le loro espressioni.

Associative:

1. organizzazione e realizzazione di incontri ed altre manifestazioni in favore dei soci dirette a favorire lo scambio di esperienze e di conoscenze fra gli stessi anche in occasione di particolari ricorrenze.

L'associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio, nonché ogni altra attività complementare alle

precedenti.

AZIONI PER IL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO ISTITUZIONALE

L'associazione, per lo svolgimento dello scopo istituzionale, potrà porre in essere tutte le attività ad esso necessari, quali:

1. acquistare locali, macchinari, impianti ed ogni altro mezzo idoneo al perseguimento dell'attività istituzionale;
2. stipulare contratti di locazione, leasing e/o mutuo;
3. costituire gruppi sul territorio nazionale;
4. organizzare attività ricreative culturali, richiedendo direttamente le prescritte autorizzazioni amministrative o di legge, ove queste siano previste, per la somministrazione di alimenti e bevande;
5. affiliarsi ad organizzazioni associative di interesse nazionale;
6. istituire premi per soggetti meritevoli di riconoscimento;
7. studiare soluzioni concrete per un eventuale inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
8. promuovere una nuova conoscenza della musica e del teatro;
9. promuovere e favorire iniziative culturali, anche in forma di cooperazione, a favore di soggetti in difficoltà;
10. promuovere associazioni con specifici interessi collegati e partecipare alla costituzione di organismi federativi con associazioni aventi scopi analoghi;
11. collaborare con organismi pubblici e privati italiani,

europei ed internazionali;

12. stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private;

13. promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica diretti alla realizzazione dei medesimi fini istituzionali;

14. collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 5

REQUISITI, TIPOLOGIA E AMMISSIONE

Possono essere soci dell'associazione:

- tutti i cittadini italiani e stranieri;
- altre associazioni e circoli aventi attività e scopi analoghi a quelli dell'Associazione Matera in Musica o non in contrasto con gli stessi;
- enti pubblici e privati aventi finalità e scopi analoghi a quelli dell'associazione.

I soci sono classificati in quattro distinte categorie:

1. 1. SOCI FONDATORI: coloro che hanno proposto, incentivato e realizzato la costituzione dell'Associazione aderendovi al momento della sottoscrizione del suo Atto costitutivo e Statuto;

2. 2. SOCI ONORARI: coloro, il cui titolo può essere conferito dall'Assemblea dei Soci, sono anche non Soci, che per propria posizione sociale, possono giovare al prestigio del sodalizio.

3. 3. SOCI BENEMERITI: sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno alla Società hanno dato un notevole contributo all'Associazione Matera in Musica. Sono nominati dall'Assemblea generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;

4. 4. SOCI ORDINARI: sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale, con possibilità di versamento anche rateale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta come presentazione da due Soci fondatori e deve recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione Matera in Musica si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

L'ammissione è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

5. I Soci Onorari, Benemeriti, non hanno diritto di voto, pur potendo regolarmente partecipare alle assemblee.

Non potranno essere ammessi come soci coloro i quali abbiano riportato condanne passate in giudicato.

ARTICOLO 6

Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di godere delle agevolazioni che l'Associazione stessa può offrire.

ARTICOLO 7

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

a) per dimissioni volontarie, che possono pervenire in qualunque momento;

b) per morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è decretata dal Consiglio Direttivo. I soci dimissionari per morosità e riammessi, sono tenuti a versare la quota associativa relativa all'anno in corso;

c) per decesso;

d) per scioglimento, qualora l'associato sia persona giuridica o associazione ;

e) per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento sociale del Sodalizio. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci. Il Socio radiato non può essere riproposto. I Soci potranno recedere ai sensi del 2° comma dell'Art. 24 del Codice Civile.

TITOLO III

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 8

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi o di Enti pubblici o privati;
- c) dai corrispettivi derivanti da manifestazioni, partecipazioni, pubblicazioni e studi;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali;
- e) da lasciti o beneficenze di Terzi in beni mobili e/o immobili.

ARTICOLO 9

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili;
- d) dalle quote di iscrizione.

ARTICOLO 10

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio e se particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio.

Entro il 30 novembre di ogni anno, sarà predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio sulla base del quale sarà determinata la competente quota annuale associativa.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 11

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea generale dei Soci ;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove richiesto;
- e) Il Direttore Artistico;
- f) Il Collegio dei Probiviri, di volta in volta nominato alla necessità.

ARTICOLO 12

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è convocata dal Presidente

nella sede dell'associazione, o in altro luogo sul territorio nazionale.

L'assemblea generale dei Soci, in sede ordinaria, da convocarsi almeno due volte l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo o, quando particolari necessità giuridico-amministrative-contabili lo impongono, entro il 30 giugno del medesimo anno ed entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, si esprime su:

a) acquisisce il rendiconto consuntivo predisposto dall'organo competente (Consiglio Direttivo o Collegio dei Revisori dei Conti);

b) elegge, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili e, di volta in volta, quando richiesto, i componenti del Collegio dei Probiviri, per le controversie sottoposte al giudizio degli stessi;

c) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;

d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

e) nomina i Soci Onorari e Benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo;

f) delibera sulle proposte di radiazione;

g) decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo

ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dai soci,
nonché su ogni altro argomento che interessi la vita
dell'Associazione;

h) provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate
dal presente Statuto.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto,
esercitabile anche mediante delega apposta in calce
all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita
solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia
Amministratore, revisore o dipendente della suddetta. Ciascun
delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. Le
deliberazioni sono assunte con voto favorevole della
maggioranza dei presenti. E' ammesso il voto per
corrispondenza, secondo i criteri previsti dalla legge.

ARTICOLO 13

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria, oltre che dal Presidente, motu
proprio, e dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria
deliberazione, può essere richiesta dalla maggioranza
assoluta dei Soci con diritto di voto, presentando domanda al
Presidente e proponendo l'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea deve pervenire, per iscritto,
anche a mezzo fax, o via e-mail ai soci almeno otto giorni
prima della data dell'assemblea e deve indicare il luogo,
il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione e

l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci con diritto al voto.

Trascorso un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati.

Essa decide a maggioranza dei voti.

Per le Assemblee elettive, in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto.

Per le modifiche allo Statuto Sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto di voto; per lo scioglimento dell'Associazione, occorrono i quattro quinti degli stessi.

Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletta dall'Assemblea stessa. Il Presidente incarica un Socio a fungere da Segretario.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti e non possono essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

ARTICOLO 14

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione, è investito dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione Matera in Musica, esclusi quelli che la legge e il presente Statuto attribuiscono all'Assemblea generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri fissato di volta in volta dall'Assemblea generale dei Soci, che li elegge esprimendo un numero di preferenze non superiore ai due terzi del numero dei candidati.

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere formato per i primi 50 anni di vita del Sodalizio da almeno i due terzi dei Soci

fondatori.

Nella prima riunione dopo la sua elezione, da effettuarsi non oltre venti giorni dall'elezione stessa, il Consiglio Direttivo elegge, se non abbia provveduto l'Assemblea Generale dei Soci, il proprio Presidente, il Vice Presidente, che è anche il Vice Presidente dell'Associazione, un Segretario ed un Tesoriere ed assegna eventuali altri incarichi determinandone le funzioni, le competenze e le responsabilità.

Inoltre il Consiglio Direttivo:

- a) esamina le domande di ammissione o di dimissione dei Soci Ordinari e dei Soci Temporanei, deliberando su di esse;
- b) propone all'Assemblea Generale la nomina dei soci benemeriti e dei soci onorari;
- c) nomina il Direttore artistico, che dovrà essere scelto tra i soci fondatori e che parteciperà alle riunioni dello stesso, con voto consultivo;
- d) stabilisce la quota sociale annua ed eventuali rateizzazioni;
- e) fissa la data delle Assemblee ordinarie annuali;
- f) emana, se necessario, regolamenti e norme per il buon andamento dell'Associazione;
- g) decide tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci.

ARTICOLO 15

Il Presidente, per delega dell'Assemblea, od ove ne ricorra il caso, del Consiglio Direttivo, e a norma del presente Statuto, dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente può deliberare, in via d'urgenza, su materia di competenza del Consiglio. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, il quale dovrà fra l'altro verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza, tali da delegittimare l'intervento.

ARTICOLO 16

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 17

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

ARTICOLO 18

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei Libri dei Soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e delle Assemblee, o li interpella ufficialmente, provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige

l'amministrazione sociale.

ARTICOLO 19

Il Tesoriere s'incarica della tenuta dei libri, tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione dell'attività sociale, s'incarica di riscuotere le quote sociali ed eventuali liquidazioni di ogni genere ed effettua i pagamenti.

ARTICOLO 20

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi elementi.

Esso delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio deve essere convocato di norma due volte l'anno ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti.

ARTICOLO 21

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e gratuito, esclusa quella del Direttore Artistico e dei componenti il Comitato Artistico e l'eventuale Collegio dei Revisori Contabili, salvo rimborso spese anticipate dagli interessati per conto dell'Associazione, nell'esplorazione del loro mandato. Per i Revisori contabili, il compenso è fissato

nella misura minima prevista dalle tariffe professionali degli Albi di appartenenza; ove non sia possibile è deciso dall'Assemblea all'atto della nomina.

ARTICOLO 22

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo, in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purchè detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti.

Qualora vengano a mancare totalmente o in parte tali presupposti il Consiglio Direttivo continua a funzionare sino alla prima Assemblea ordinaria nel corso della quale si provvede alla reintegrazione, per elezione, a maggioranza di voti, dei Consiglieri mancanti, oppure si convoca l'Assemblea generale dei Soci per la surroga.

ARTICOLO 23

Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, anche se non contemporanee, comportano la decadenza di tutto lo stesso Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di trenta giorni, dell'Assemblea per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

Il Presidente rimane in carica per ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea straordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, decade l'intero Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di trenta giorni dall'evento, della prescritta Assemblea straordinaria da effettuarsi al massimo, entro i successivi quindici giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

ARTICOLO 24

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 5 membri anche non soci, che vengono eletti dall'Assemblea generale, nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.

Risultano eletti coloro i quali riportano i maggiori suffragi.

I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi, gli altri supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle riunioni delle eventuali commissioni nominate dal Consiglio stesso, dove vengono assunte delibere amministrative.

Il Collegio esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione ed appronta la relazione che corredata il conto consultivo da sottoporre all'Assemblea generale dei Soci.

Deve inoltre vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle Assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni. In caso di mancanza di un componente effettivo del collegio, nel corso della legislatura, subentra per le votazioni. In caso di mancanza di un componente effettivo del collegio, nel corso della legislatura, subentra il revisore supplente che ha avuto il maggior numero di voti e diventa Revisore supplente il primo degli esclusi.

ARTICOLO 25

Il Consiglio Direttivo affida al Direttore artistico la cura e la responsabilità di formulare proposte, di dare attuazioni sotto il profilo artistico ai programmi approvati dal Consiglio direttivo, di assicurare la migliore riuscita di manifestazioni ed attività musicali promosse dall'Associazione.

Il Direttore Artistico presiede il Comitato Artistico da esso scelto e nomina un Direttore Musicale dell'Associazione, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Il Direttore Artistico rimane in carica tanto quanto dura il Consiglio Direttivo ed è scelto fra i Soci fondatori; il Comitato artistico ed il Direttore Musicale vengono nominati annualmente.

TITOLO V

AVANZI DI GESTIONE, INCOMPATIBILITA', CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 26

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consultivo.

ARTICOLO 27

All'Associazione Musicale Matera in Musica è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni no profit. L' Associazione Musicale Matera in Musica ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 28

La carica di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario dell' Associazione Musicale Matera in Musica è incompatibile con la qualifica di Direttore Artistico.

ARTICOLO 29

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica comprese quelle artistiche.

ARTICOLO 30

I Soci si impegnano a non adire a vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere con l' Associazione Musicale Matera in Musica e fra di loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

ARTICOLO 31

Tutte le controversie tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci stessi sono sottoposte ad un giudizio del Consiglio dei Probiviri costituito da tre componenti, Soci della Società, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso.

Al Consiglio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente, salvo i casi per i quali la Legge ne consenta la imputazione avanti l'Autorità Giudiziaria.

I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto.

ARTICOLO 32

La proposta di radiazioni di un Socio della Società deve essere comunicata al Presidente dell'Associazione per la successiva delibera del Consiglio Direttivo e redatta da parte dell'Associazione generale dei Soci.

TITOLO VI

ARTICOLO 33

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro quinti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i quattro quinti dei Soci Benemeriti e Ordinari con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Le eventuali attività e quanto altro di proprietà dell'Associazione risultanti al momento dello scioglimento, potranno essere destinati secondo quanto deciso dalla predetta Assemblea.

ARTICOLO 34

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dell'ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, inoltre i beni eventualmente messi a disposizione dai soci saranno restituiti ai legittimi proprietari.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in

materia.

L'Associazione gode di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie previste dal predetto Decreto Legislativo 460 del 4 dicembre 1997.

NORME INTEGRATIVE

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale.

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme delle leggi italiane in materia.

fto. · Piero · Romano · -- Nicola · Raguso · -- Anna · Rosa · Miccolupo · --

Ornella · Carrieri · -- Vizziello · Vincenzo · -- Miriam · Teresa ·

Scorrano · -- Michele · Niglio · -- Vilma · Romano · -- Eugenio · Laporta ·

Notaio · --



MICHELE
NIGLIO
26.09.2024
18:35:48
GMT+02:00